

§ 1.3.48 - L.R. 27 ottobre 2003 n. 27.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri Regionali.

(Bollettino Ufficiale n. 14, del 19/11/2003)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/1987).

1. (1) .
2. (2) .
3. (3) .

Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/1987).

1. (4) .

Art. 3. (Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 3/1987).

1. (5) .

Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

- (1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (2) Abroga il comma 6 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (3) Aggiunge il comma 7 bis all'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (4) Modifica il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (5) Sostituisce la lettera d) dell'art. 30 bis della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .